

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2469

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LAURICELLA, GIOVANELLI, BARRILE, SCIVOLETTO, ANGIUS, PAGANO, BISCARDI, BUCCIARELLI, BARBIERI, CORRAO, CIONI, BERTONI, CRESCENZIO, CALVI, PEDA, VIVIANI, DE GUIDI, OCCHIPINTI, LO CURZIO, MONTAGNINO, LARIZZA, DI ORIO, SQUARCIALUPI, VELTRI, MELE, PELLEGRINO, CONTE, DE MARTINO Guido, RESCAGLIO, PAPPALARDO, ALBERTINI, SALVATO, MIGNONE, BESSO CORDERO, MARINO, SMURAGLIA, PASQUINI, CARCARINO, FASSONE, IULIANO, CARPINELLI, LUBRANO di RICCO, POLIDORO, RUSSO SPENA, DIANA Lorenzo, MARINI, COVIELLO, FIORILLO, FORCIERI, SARTORI, PAROLA, PIATTI e BESOSTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1997

---

Norme per la istituzione, tutela e salvaguardia del Parco  
archeologico della Valle dei Templi di Agrigento

---

ONOREVOLI SENATORI. - La Valle dei Templi di Agrigento, patrimonio dell'intera umanità e una delle testimonianze più significative della civiltà mediterranea, costituisce una ricchezza straordinaria per la Sicilia e, in particolare, per la provincia di Agrigento.

Essa opportunamente valorizzata può essere, oltre che elemento fondamentale della identità culturale siciliana, occasione di sviluppo, di lavoro, di turismo di qualità per la Sicilia.

A tale scopo è necessario superare le angustie culturali e normative che hanno finora impedito una piena valorizzazione. Da quando, nel 1966, una frana provocò danni enormi alla città di Agrigento e minacciò in alcuni parti anche la Valle dei Templi è aperto un dibattito fra gli intellettuali, le forze politiche, esperti nazionali e stranieri sul tipo di tutela necessaria alla Valle dei Templi. Questo dibattito è diventato più intenso quando è apparso chiaro che un assalto speculativo era rivolto anche verso di essa. La reazione, del mondo della cultura, della forze ambientaliste, delle forze politiche più sensibili (si ricorda l'impegno di Mario Alicata) ha impedito che la Valle venisse intaccata e che fosse pregiudicato il paesaggio attorno a essa.

Tuttavia, come in altre parti, alcune case sono state costruite nel perimetro della Valle, in particolare nella zona B, ma anche nel perimetro della zona A (a inedificabilità assoluta).

Sul destino di queste strutture si è concentrato gran parte del dibattito e gli interlocutori si sono divisi tra fautori della demolizione di ogni struttura abusiva e difensori degli abusivi. Un dibattito che non ha portato a nessuna soluzione politica in quanto al centro di esso non vi era alcuna opzione se

non quella semplicemente conservativa dei difensori della Valle e quella conservativa delle case dei difensori degli immobili costruiti abusivamente.

Paradossalmente, per esempio, nessuno si è preoccupato di valutare l'incidenza sui templi di due strade percorse da un intenso traffico, anche di mezzi pesanti, per proporre diverse soluzioni alla circolazione ordinaria, in rispetto dell'antichità dei templi.

Lo rileviamo in quanto è nostra convinzione che una più intensa e rigorosa tutela è necessaria anche ai fini della valorizzazione e dello sviluppo.

Infatti, oggi a fronte di un fermo rigoroso di ogni attività edilizia nella zona protetta si può a ragione tentare un approccio alla questione prescindendo dalle valutazioni che finora hanno retto la contesa di cui abbiamo parlato.

Si tratta di uscire dal dilemma demolizioni «sì o no». Dilemma riduttivo, paralizzante che non risolve alcun problema e acutizza una situazione sociale incandescente, spinge una parte della città a valutare la Valle come una condanna per la città, può addirittura provocare reazioni insensate contro i templi; bisogna affrontare la questione fondamentale: quella della istituzione del Parco archeologico della Valle dei Templi e della sua gestione.

Con la istituzione del Parco archeologico si potrà definire ciò che è compatibile con la Valle e che può continuare a esistere con le limitazioni che saranno stabilite, e ciò non è compatibile e dovrà essere demolito.

Questo disegno di legge mira a definire, in modo chiaro, le problematiche irrisolte che da oltre un trentennio circondano il Parco archeologico della Valle dei Templi di Agri-

gento e ne impediscono la conservazione, la valorizzazione e la fruizione a fini scientifico-culturali e turistico-ricreativi.

Senza nascondere, mascherare o rinviare la questione dell'abusivismo nella Valle dei Templi e, nelle zone circostanti la Valle stesse, anch'esse sottoposte a vincoli di inedificabilità relativa ma, al contrario, esso tende a considerare con la dovuta attenzione il fenomeno e a non sottovalutare gli accadimenti. Non si può, infatti, prescindere dall'affrontare normativamente la questione dell'abusivismo nella Valle, in quanto inscindibilmente legata alla definizione di Parco archeologico e al suo sviluppo effettivo e non virtuale.

È necessario porre una premessa di carattere giuridico, poichè, è noto a tutti, che già presso la Camera dei deputati è allo studio l'esame di due proposte di legge dirette alla risoluzione dell'annosa questione dell'abusivismo edilizio nella Valle dei Templi, vista però con ottica fortemente riduttiva, cioè relativa all'indennizzo degli edifici da demolire o alla modifica dei vincoli.

Di converso, anche la Regione siciliana ha posto l'accento sulle proprie competenze in materia e alcuni parlamentari regionali hanno presentato disegni di legge regionale, avviando nel contempo una riflessione su come evitare conflitti di competenza e per percorrere questa strada di intesa con il Parlamento nazionale.

Apparirà, dunque, chiaro e d'obbligo porsi innanzitutto il problema della competenza legislativa per legiferare in siffatta materia.

È cioè preliminare ad ogni considerazione valutare correttamente se, alla luce della norma costituzionale, dello Statuto siciliano e della normativa di attuazione dello Statuto stesso, nonchè delle altre leggi vigenti, sia compito della Regione siciliana regolare normativamente la materia, ovvero essa sia definitivamente rimasta nell'alveo di quelle materie che costituzionalmente solo il Parlamento può normare.

La disamina deve prendere le mosse dallo Statuto siciliano che, all'articolo 14, lettera n), dispone la competenza esclusiva della Regione nelle materie di «tutela del paesaggio» e «conservazione delle antichità e delle opere artistiche».

La questione è stata oggetto d'esame della Corte costituzionale chiamata a decidere sulla legittimità dell'intervento legislativo statale che, con l'articolo 2-bis del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1966, n. 749, aveva dichiarato la Valle dei Templi di Agrigento patrimonio archeologico di interesse nazionale e aveva demandato ai Ministri dei beni culturali ed ambientali e dell'industria di definire la perimetrazione, le prescrizioni d'uso e i vincoli di inedificabilità.

In seguito alla predetta impugnazione (la Regione siciliana sollevava il conflitto di attribuzione per la pubblicazione del decreto 16 maggio 1968 (Gui-Mancini) e preliminarmente ed incidentalmente l'illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 590 del 1966) la Corte costituzionale, riunitasi sotto la presidenza del presidente Sandulli, aveva esaminato approfonditamente la questione sollevata, valutando che:

1. la norma statutaria attribuisce alla Regione siciliana la competenza esclusiva a legiferare in materia di tutela del paesaggio e di conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

2. lo Stato, in carenza di intervento normativo della regione, è legittimato a intervenire non esistendo un obbligo di astensione dal legiferare;

3. ne deriva la necessità e l'opportunità di precisare il contenuto e i limiti di una competenza regionale con riferimento all'oggetto della predetta competenza esclusiva ed evitare che un intervento legislativo regionale sia impugnato per conflitto di competenze, dal commissario dello Stato presso la Regione siciliana.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge viene demandato alla Regione siciliana, nell'ambito della delimitazione del Parco archeologico della Valle dei Templi, operata con il decreto ministeriale del 16 maggio 1968, e poi confermata con successivi provvedimenti dello Stato e della regione, il compito di emanare le norme per l'istituzione e la tutela del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, in particolare:

per la identificazione, la conservazione, gli studi, la ricerca e la valorizzazione dei beni archeologici e ambientali a fini scientifici e culturali;

per la tutela e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-ambientali;

per la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico-ricreativi;

per la promozione di politiche d'informazione e sensibilizzazione al fine di suscitare ed accrescere, fin dall'età scolare, la sensibilità del pubblico alla tutela del patrimonio e dell'ambiente;

per la promozione di iniziative e di interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del territorio anche a fini turistici e, più in generale, per assicurarne la fruizione e il godimento sociale.

Con l'articolo 2 e l'articolo 3 si individuano nuove norme per impedire un nuovo abusivismo, prevedendo la demolizione di eventuali opere abusive.

Con l'articolo 4 si sospendono, fino all'approvazione del piano particolareggiato o analogo strumento attuativo del Parco archeologico, le sanzioni in corso di esecuzione, discendenti dalle leggi in vigore nell'ambito del perimetro del Parco stesso.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Costituzione del Parco archeologico della Valle dei Templi-Competenze)*

1. La Regione siciliana, nell'ambito della delimitazione del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, come definita dal decreto ministeriale 16 maggio 1968, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 24 maggio 1968, e determinata con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione siciliana del 13 giugno 1991, provvede a emanare le norme per la istituzione e la tutela del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, in particolare:

a) per la identificazione, la conservazione, gli studi, la ricerca e la valorizzazione dei beni archeologici e ambientali a fini scientifici e culturali;

b) per la tutela e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-ambientali;

c) per la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico-ricreativi;

d) per la promozione di politiche d'informazione e sensibilizzazione al fine di suscitare e accrescere, fin dall'età scolare, la sensibilità del pubblico alla tutela del patrimonio e dell'ambiente;

e) per la promozione di iniziative e interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del territorio anche a fini turistici e occupazionali e di sviluppo del patrimonio culturale e, più in generale, per assicurare la fruizione e il godimento sociale.

2. Restano ferme le norme in materia di tutela delle cose di interesse artistico e sto-

rico diverse da quelle di cui al comma 1 e le sanzioni vigenti.

Art. 2.

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. Chiunque entro i confini del Parco archeologico di cui all'articolo 1, contravvenendo alle norme e prescrizioni di legge, costruisca o realizzi opere di qualsiasi natura o specie, nonchè il proprietario e il committente, se persona diversa, è oggetto, da parte della soprintendente autorità amministrativa preposta alla tutela e alla salvaguardia, di una immediata diffida alla demolizione dell'opera abusiva e, comunque, alla sua rimozione.

2. Al contravventore può essere assegnato un tempo massimo di trenta giorni per provvedervi e, in mancanza, a decorrere dal trentunesimo giorno e nei tempi strettamente indispensabili imposti dalle particolari caratteristiche di tempo e di luogo, l'autorità preposta ordina la demolizione o rimozione dell'opera abusiva alla squadra di pronto intervento di cui all'articolo 3, se già costituita, ovvero all'impresa con la quale è stata stipulata apposita convenzione.

3. Prima di procedere alla demolizione o rimozione coattiva, l'autorità preposta può acquisire un parere tecnico da una commissione di esperti.

4. Tutte le spese relative nonchè le sanzioni amministrative sono a carico del contravventore e del proprietario dell'area, se diverso dal primo.

Art. 3.

*(Squadra di pronto intervento)*

1. Per i fini di cui all'articolo 2, l'autorità preposta istituisce una squadra di pronto intervento diretta da un funzionario responsabile e composta da tecnici e operai con com-

piti di vigilanza e di esecuzione delle diffide a demolire.

2. La squadra è dotata dei mezzi meccanici necessari a eseguire gli interventi demolitori; in mancanza è cura dell'autorità preposta stipulare apposite convenzioni con proprietari dei mezzi meccanici occorrenti ai fini predetti per poter ottenere con tempestività gli interventi stessi.

Art. 4.

*(Procedure coattive in corso)*

1. Fino all'istituzione del Parco archeologico ai sensi dell'articolo 1 sono sospese le procedure coattive e le sanzioni in corso di esecuzione, discendenti dalle leggi in vigore, nell'ambito del perimetro del Parco stesso.

